



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI BERGAMO**  
**SEZIONE LAVORO**

N. R.G. 3160 /2014

**IL GIUDICE**

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15/04/2015,  
pronuncia la seguente

**ORDINANZA**

**ai sensi dell'art. 1 c. 49 l. 92/2012**

Con ricorso depositato in data 19-12-2014 El Belghiti Bouchra a impugnava il licenziamento intimatole dalla Solea srl esponendo che: 1) in data 11-9-2013 era stata assunta come operaia di 4° livello ex CCNL Piccola e Media Industria dei Servizi e Pulizia, addetta alle pulizie; 2) con lettera in data 21-5-2014 era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo, mentre si trovava all'8° mese di gravidanza; 3) la sua ultima retribuzione globale di fatto era di € 1.722,84 mensili; ciò premesso la ricorrente eccepiva la nullità del licenziamento in quanto intimato durante il periodo di protezione ex art. 54 D. Lgs 151/2001 e chiedeva la reintegrazione ex art. 18 stat. lav.

La convenuta non si costituiva in giudizio e, stante la regolarità della notifica del ricorso e del relativo decreto, il giudice ne dichiarava la contumacia.

Sciogliendo la riserva di cui in epigrafe il giudice

**OSSERVA:**

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

Avendo la ricorrente provato il suo stato di gravidanza (v. cert. med. di cui a doc. all. 3 fasc. ric.) nei suoi confronti è applicabile l'art. 54 c. 1 D. Lgs 151/2001 e il licenziamento deve ritenersi radicalmente nullo.

Da quanto sopra consegue l'applicazione dell'art. 18 Legge n. 300 del 1970 così come novellato dalla L. n. 92/2012 con



riconoscimento in capo alla lavoratrice del diritto alla reintegrazione e al risarcimento del danno, fatta salva la facoltà della stessa di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione del posto l'indennità prevista dal comma 5° dell'art. 18.

La convenuta deve essere condannata, pertanto, alla reintegrazione della ricorrente e al risarcimento del danno alla stessa cagionato col licenziamento nullo, in misura pari alle retribuzioni dal licenziamento all'effettiva reintegrazione (sulla base della retribuzione globale di fatto indicata dal ricorrente), nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo, oltre alla rivalutazione e agli interessi dal dovuto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.200 oltre accessori.

Si comunichi.

Bergamo, 27-4-2015

Il Giudice D.L.

Dott.ssa M. Vittoria Azzollini

